

# CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.

*Sede 62032 CAMERINO Via Le Mosse n. 19/21*  
C.F. e P. I.V.A. 01631290432

-----

## CAPITOLATO (ver. 2019)

Per la concessione del servizio di vendita dei titoli di viaggio (abbonamenti) per conto della società CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a. (di seguito chiamata CONTRAM MOBILITA') di Camerino.

### REGOLAMENTO DEL SERVIZIO:

Art. 1 - Il servizio di vendita dei titoli di viaggio per le autolinee gestite dalla CONTRAM MOBILITA' è affidato ad esercizi pubblici, edicole, agenzie di viaggio, altri esercizi ed enti pubblici o privati che si riterranno idonei e sarà regolato dalle condizioni, norme e prescrizioni stabilite in apposita convenzione e da quelle risultanti dal presente capitolato (che si intende formare parte integrante ed essenziale della convenzione stessa, come se ivi integralmente trascritto).

Nella convenzione verranno stabilite la decorrenza e la durata della concessione, i termini, per la eventuale disdetta, come pure i corrispettivi a favore del concessionario.

### OBBLIGHI E FACOLTA' DELLE PARTI

Art. 2 - Al Concessionario è vietato di compiere qualsiasi atto che possa comunque nuocere al più rapido e perfetto funzionamento del servizio ad esso affidato.

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutte le mancanze ed irregolarità commesse dai propri familiari, dai coadiutori, dagli assistenti, dai dipendenti, dai soci o da ogni altra persona che - a qualsiasi titolo - si trovi ad operare nell'ambito dell'esercizio stesso, anche temporaneamente. Il Concessionario, pertanto, assume piena ed esclusiva responsabilità della regolarità e del buon fine di tutti i versamenti riguardanti i regolamenti contabili con la CONTRAM MOBILITA' effettuati sia direttamente che da terzi, ancorché operanti per i titoli e le condizioni richiamate al precedente capoverso.

Art. 3- E' obbligo del Concessionario di ottemperare a tutte le norme relative al servizio di vendita che venissero emanate dalla CONTRAM MOBILITA', attuandole nel rispetto del presente capitolato e della convenzione.

Art. 4 - Il Concessionario dovrà curare di essere sempre provvisto degli avvisi che gli verranno, di volta in volta, forniti gratuitamente dalla CONTRAM MOBILITA', nonché esporre in modo ben visibile anche all'esterno della rivendita, gli avvisi o le comunicazioni che la CONTRAM MOBILITA' riterrà opportuno rivolgere al pubblico in merito al servizio di rivendita dei titoli. Dovrà, inoltre, presentarsi con urbanità nel fornire tutti i chiarimenti e le informazioni che potranno essere richiesti dagli utenti, diffondere orari, carta dei servizi, materiale pubblicitario CONTRAM MOBILITA'.

Art. 5 - Ogni errore che nella vendita dei titoli sia dovuto a colpa del Concessionario dovrà dallo stesso essere riparato con tutta premura, sia nei confronti della CONTRAM MOBILITA' che degli acquirenti. Del pari il Concessionario estromette fin d'ora la CONTRAM MOBILITA' da ogni e qualsiasi controversia che potrebbe nascere da parte di terzi in conseguenza della prestazione da esso fornita.

Tuttavia, se chiamata in giudizio da terzi, la CONTRAM MOBILITA' si riserva il diritto di costituirsi e difendersi con propri legali e a spese del Concessionario.

Art. 6 - Nel caso di cessione dell'esercizio, affitto di azienda, subentro a vario titolo, mutamento del titolare dell'attività, variazione sociale, mutamento partita IVA, fusione, scissione, ecc. il Titolare o il rappresentante legale è tenuto, con preavviso di almeno due mesi, a darne comunicazione, mediante raccomandata, alla CONTRAM MOBILITA' indicando la data di cessazione o di altra operazione compiuta come sopra elencato ed il nominativo del subentrante o i dati della situazione variata. Tuttavia, intendendosi risolto automaticamente il rapporto vigente, fintanto che la CONTRAM MOBILITA' non avrà instaurato un nuovo rapporto contrattuale con il subentrante o con il soggetto variato a seguito di altra operazione compiuta come sopra elencato, il Concessionario continuerà ad essere responsabile per ogni titolo ed effetto.

Qualsiasi altro fatto modificativo, relativo sia alla conduzione che alla titolarità dell'esercizio, anche se il fatto abbia validità temporanea, dovrà essere tempestivamente comunicato alla CONTRAM MOBILITA' mediante lettera raccomandata.

Art. 7 - I reclami e le osservazioni inoltrate per iscritto dagli utenti al personale delle rivendite, dovranno essere trasmessi sollecitamente alla Direzione della CONTRAM MOBILITA'.

Art. 8 - La vendita dei titoli dovrà essere effettuata nell'ambito dell'orario prescritto dall'Autorità competente per l'attività propria dell'esercizio cui è affidata la vendita dei titoli stessi, fatte salve esigenze degli esercenti quali riposi settimanali, scioperi e ferie, o altri orari di apertura dalle sedi di enti pubblici e privati concessionari.

Art. 9 - La prestazione del Concessionario comprende la vendita dei titoli, nonché il disbrigo di tutte le formalità attinenti al servizio o il rapporto amministrativo con la CONTRAM MOBILITA', e quanto stabilito dalla convenzione e dal presente capitolato.

Art. 10 - È piena facoltà della CONTRAM MOBILITA' apportare, al servizio, alle tariffe ed ai titoli, qualsiasi modificazione senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennizzi.

Art. 11 - Alla CONTRAM MOBILITA' è, pure, riconosciuta la facoltà di assumere in proprio, anche a mezzo di macchine emittitrici, il servizio di vendita dei titoli o di aumentare o diminuire il numero dei concessionari nella zona, senza che il Concessionario possa muovere obiezioni di sorta, né pretendere compensi o indennizzi a qualsiasi titolo e senza poter porre eccezione alcuna. Si precisa inoltre che il concessionario non ha nessun diritto di esclusiva e resta salva ed ampia la facoltà della CONTRAM MOBILITA' di vendere direttamente o tramite altri concessionari i titoli di viaggio anche nelle zone prospicienti la sede del Concessionario.

A sua volta il Concessionario, se danneggiato dalle modifiche di cui al precedente articolo, può risolvere immediatamente il contratto in corso con la CONTRAM MOBILITA'.

Art. 12 - CONTRAM MOBILITA', al fine di pervenire ad una gestione unica degli abbonamenti nel bacino di Macerata si è dotata di un sistema informatico per la vendita degli abbonamenti. Il Concessionario provvederà all'emissione diretta degli abbonamenti richiesti dall'utenza per il tramite del sistema informatico predetto, denominato "BigOne". Per tale motivo, il Concessionario dovrà inderogabilmente dotarsi di tutta la strumentazione tecnica necessaria a tale scopo, con obbligo di aggiornamento della stessa anche per il futuro.

Art. 13 - All'atto della sottoscrizione della Convenzione, CONTRAM MOBILITA' assegnerà al Concessionario un "NOME UTENTE" ed una "PASSWORD", per l'utilizzo, da parte del Concessionario stesso, del sistema informatizzato di vendita di titoli di viaggio denominato "BigOne". L'inserimento, nei campi previsti, del "Nome Utente" e della "Password" assegnati, consentirà al Concessionario l'accesso al sistema "BigOne" per la vendita dei titoli di viaggio. Per tale motivo, sarà cura ed onere del Concessionario mantenere la riservatezza su tali dati, impedendo che terzi non autorizzati possano entrarne a conoscenza e farne un uso indebito. In ogni caso, per la sua sicurezza il Concessionario è perfettamente consapevole dell'obbligo a suo carico di modificare la password precedentemente fornita dalla CONTRAM MOBILITA'. Il Concessionario sarà comunque direttamente responsabile, nei confronti di CONTRAM MOBILITA', anche delle conseguenze derivanti da eventuali accessi, da parte di terzi estranei non autorizzati, del sistema di vendita "BigOne".

Art. 14 - Il Concessionario dovrà essere perfettamente a conoscenza delle modalità di vendita all'utenza dei titoli di viaggio, avendo cura di visionare e memorizzare attentamente le istruzioni all'uso fornite dalla CONTRAM MOBILITA', alla quale, ad ogni modo, potrà rivolgere le opportune richieste di chiarimenti in merito. Eventuali errori, da parte del Concessionario, nell'utilizzazione del sistema di vendita "BigOne" resteranno irrimediabilmente a carico del Concessionario stesso, con esonero totale a favore della CONTRAM MOBILITA'.

Art. 15 - Ai fini della riscossione, da parte della CONTRAM MOBILITA', dell'importo corrispondente ai titoli di viaggio venduti dal Concessionario, la stessa provvederà all'addebito diretto nel conto corrente indicato dal Concessionario per il tramite di apposita RID (Rimessa Interbancaria Diretta).

Art. 16 - In virtù di quanto disposto all'articolo precedente, il Concessionario, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, dovrà inderogabilmente sottoscrivere una RID (Rimessa Interbancaria Diretta) in favore della CONTRAM MOBILITA'.

Art. 17 - La CONTRAM MOBILITA' provvederà, con cadenza ultimo giorno utile di ciascun mese, ad addebitare al Concessionario, secondo la modalità sopra descritta, l'importo relativo agli abbonamenti venduti nel mese stesso, al lordo

della provvigione ad esso spettante. Nel caso in cui il Concessionario ritenga errato il numero e/o la tipologia degli abbonamenti addebitatigli, contestando dunque anche l'importo addebitato in C/C mediante RID, egli dovrà inderogabilmente notificare (mediante fax o raccomandata a/r), entro e non oltre gg. 15 dall'avvenuto addebito, apposita contestazione alla CONTRAM MOBILITA'. Al fine di garantire il giusto contraddittorio alla CONTRAM MOBILITA', nella contestazione il Concessionario dovrà specificare analiticamente gli abbonamenti che ritiene erroneamente addebitatigli per numero e/o qualità. In caso di contestazione generica da parte del Concessionario, la contestazione stessa sarà valutata come mai avanzata alla CONTRAM MOBILITA' e sarà dunque priva di ogni effetto giuridico tra le parti. In caso di mancata contestazione da parte del Concessionario nel termine anzidetto, l'importo addebitatogli per mezzo RID s'intenderà definitivamente accettato dal Concessionario stesso, senza possibilità di successiva contestazione.

Art. 18 – Costituisce esplicita eccezione il caso in cui il Concessionario abbia maturato, prima del decorso dell'ultimo giorno del mese, un importo massimo complessivo per vendita titoli di viaggio pari ad € \_\_\_\_\_. In tale caso, CONTRAM MOBILITA' provvederà ad addebitare immediatamente al Concessionario l'importo massimo predetto senza attendere l'ordinaria scadenza indicata al precedente articolo.

Art. 19 – Nel caso in cui, per qualunque causa addebitabile al Concessionario, il pagamento mediante RID non avesse esito positivo, CONTRAM MOBILITA', oltre all'applicazione di una penale fissa pari al 3% dell'importo dovuto, nonché degli interessi in ragione del ritardo nella misura pari all'euribor maggiorato del 2% (da addebitarsi al pagamento del mese successivo), avrà la facoltà di sospendere immediatamente la vendita degli abbonamenti sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto, nonché risolvere in tronco il rapporto instaurato con il Concessionario.

Art. 20 - Il Concessionario dovrà osservare, per la fatturazione delle provvigioni, le prescrizioni di legge. Il pagamento da parte della CONTRAM MOBILITA' avverrà mediante bonifico bancario dell'importo dovuto a titolo di provvigioni dalla CONTRAM MOBILITA' per i titoli di viaggio venduti all'utenza.

Art. 21 - La CONTRAM MOBILITA' può risolvere in tronco il rapporto stipulato con il Concessionario che abbia compiuto infrazioni agli impegni ed alle obbligazioni assunti, relativamente al servizio di cui al presente capitolato e relativa convenzione, salvo il diritto della CONTRAM MOBILITA' al risarcimento di tutti i danni.

Art. 22 - Al Concessionario è vietato, senza preventiva autorizzazione della CONTRAM MOBILITA', di cedere od affidare in gestione a terzi la concessione oggetto del presente capitolato, nonché di associare in essa altre persone, società od enti.

Art. 23 - Nel caso in cui si verifichi un aumento o diminuzione tariffaria dei titoli di viaggio la CONTRAM MOBILITA' si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario le variazioni tariffarie.

Art. 24 - Indipendentemente da ogni causa qui esaminata la CONTRAM MOBILITA' potrà, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno, sciogliere anticipatamente il contratto, senza che ciò abbia a dare al Concessionario alcun diritto a compensi o indennizzi di sorta,

Camerino, li \_\_\_\_\_

Per espressa accettazione di tutti gli articoli sopra riportati.

IL CONCESSIONARIO  
(timbro e firma leggibile)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni di cui agli artt. 11 – 13 -14 – 17-19.

Camerino, li \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO  
(timbro e firma leggibile)

# CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.

Sede 62032 CAMERINO Via Le Mosse n. 19/21

C.F. e P. I.V.A. 01631290432

-----

## C O N V E N Z I O N E

T R A

La CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.(di seguito chiamata CONTRAM MOBILITA') con sede in Camerino Via Le Mosse n. 19/21 C.F. e P. I.V.A. 01631290432 rappresentata dal Dott. Stefano Belardinelli nato a Camerino il 3.8.1963 nella sua qualifica di Direttore Tecnico Unitario

E

La Ditta \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_

(Codice Fiscale e Partita I.V.A.) \_\_\_\_\_ rappresentata dal/la Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - OGGETTO

L'Azienda CONTRAM MOBILITA' concede alla Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ il servizio di vendita, in nome e per conto proprio, dei suoi titoli di viaggio (abbonamenti) alle condizioni, norme ed oneri stabiliti dalla presente convenzione e dal capitolato allegato, del quale il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza e sottoscritto, e che si intende formare parte integrante della presente convenzione, come se ivi fosse integralmente trascritto.

#### Art. 2 – COMPENSI

Per ogni titolo venduto la CONTRAM MOBILITA' corrisponde alla Ditta un compenso omnicomprensivo pari al \_\_\_\_ (\_\_\_\_ per cento) del prezzo dello stesso. L' I.V.A. farà carico alla CONTRAM MOBILITA' a norma di legge. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente inviare ogni comunicazione scritta spedita via posta a CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a. Via Le Mosse n. 19/21 62032 Camerino (MC) e ogni comunicazione via fax al n. **0737-631448**

#### Art. 3 - DURATA

La presente convenzione avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_ (1) e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle Parti contraenti da darsi mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 3 mesi prima della scadenza.

#### Art. 4 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il Concedente potrà ritenere risolto il rapporto senza necessità di alcun atto o formalità sia nel caso in cui il Concessionario trasferisca la propria sede, sia nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni di fatto e di diritto relative all'esercizio della ditta o del soggetto che ha la titolarità giuridica della ditta e della connessa attività.

In ogni caso, qualora la CONTRAM MOBILITA', a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenesse venuti meno i presupposti che hanno giustificato la concessione stessa, può risolvere, con effetto immediato e senza preavviso, il presente rapporto.

Detta risoluzione potrà avvenire per la omissione degli obblighi sanciti dal Capitolato e dalla Convenzione.

In questa eventualità il Concessionario nulla potrà eccepire o pretendere a titolo di indennizzo o ad altro qualsiasi titolo.

#### Art. 5 – ONERI FISCALI

Ogni eventuale onere fiscale inerente alla presente convenzione deve essere assolto a cura e spese del Concessionario. Le Parti dichiarano espressamente che tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette ad IVA.

**Art. 6 – CONTROVERSIE**

Le parti convengono fin d'ora che per ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione sarà devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento della Camera di Commercio di Macerata.

In caso di giudizio ordinario il Foro competente sarà esclusivamente quello di Camerino.

**IL CONCESSIONARIO**  
(timbro e firma leggibile)

**IL DIRETTORE TECNICO UNITARIO**  
(Dott. Stefano Belardinelli)

Il sottoscritto, per conto della ditta che rappresenta, dichiara di approvare ed accettare espressamente tutte le singole clausole di cui alla presente CONVENZIONE ed al CAPITOLATO, anche agli effetti di cui al capoverso dell'art. 1341 del Codice Civile, ed in particolare le seguenti norme:

Convenzione: artt. 2 (Compensi) - 3 (Durata) - 4 (Risoluzione) - 6 (Controversie);

Capitolato: artt. 2-3-4-5-6-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19 (Obblighi e facoltà delle parti)

Camerino, li \_\_\_\_\_

**IL CONCESSIONARIO**  
(timbro e firma leggibile)

**NOTA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 la informiamo che i suoi dati personali sono oggetto di trattamento elettronico da parte di questa società e sono utilizzati ai soli fini di informazione con garanzia di assoluta riservatezza.

- Si acconsente
- Non si acconsente

Il consenso di cui sopra è previsto a favore di tutti i titolari di trattamento.

Firma.....

(1) La durata minima è di norma tre anni; per eventuali nuove rivendite periodi minori di prova vanno autorizzati dagli organi della CONTRAM Mobilità S.c.p.a..

# SCHEMA DI DOMANDA

Al Direttore Tecnico Unitario della  
CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.  
Via Le Mosse n. 19/21 62032  
CAMERINO

OGGETTO: Richiesta titoli di viaggio per servizio di vendita a terra degli abbonamenti.

Con la presente \_l\_ sottoscritt \_ \_\_\_\_\_ quale legale rappresentante della Ditta

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale o Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

## C H I E D E

la Concessione del servizio di vendita a terra degli abbonamenti della CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A.

presso il proprio esercizio sito

in \_\_\_\_\_

adibito a \_\_\_\_\_

A tal fine da la propria disponibilità ad accettare la convenzione ed il capitolato in uso da parte dell'azienda. Si  
resta a disposizione per il seguito di competenza.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

	<b>Manuale Privacy</b>	Rev. 1.01
	Designazione persone autorizzate presso rivendite	

**Designazione delle persone autorizzate al trattamento dei dati addetti alla vendita dei titoli di viaggio ex artt. 29 e 4. n° 10, Regolamento 2016/679 UE (GDPR)**

Contram Mobilità SCPA (di seguito società) è, unitamente alle società consorziate, contitolare del trattamento dei dati personali svolto per le finalità amministrativo-contabili relative alla vendita dei titoli di viaggio e al rilascio di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale – TPL.

Il trattamento dei dati deve svolgersi nel rispetto del d. lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy) e s.m.i. e del Regolamento 2016/679 UE (GDPR)

Le predette normative prevedono che le persone, che a vario titolo raccolgono e trattano dati personali nell'interesse ed in nome del titolare, devono essere espressamente autorizzate ed istruite

Pertanto, Contram Mobilità SCPA, unitamente alle società consorziate, in persona del responsabile del trattamento, considerato che l'attività di rivendita è disciplinata da un capitolato e da un contratto di servizio,

**d e s i g n a**

la persona che opera presso l'esercizio autorizzato alla rivendita di titoli di viaggio in qualità di incaricato del trattamento, ex artt. 29 e 4 n° 10, Regolamento 2016/679 UE (GDPR)

Con la presente lettera di designazione, la persona addetta alla vendita è autorizzata all'utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione e ad accedere ai sistemi in dotazione, con credenziale di autenticazione (user-id e password personali), nei limiti di quanto necessario a svolgere attività di rivendita di titoli di viaggio e rilascio di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale – TPL.

La designazione è individuale e non deve essere accettata, poiché è un atto dovuto al fine di poter svolgere l'attività di vendita.

Si avvisano i gestori o i titolari di verificare quali e quante siano le persone preposte alla rivendita, per le quali deve essere richiesta a Contram Mobilità S.C.P.A., dal responsabile della rivendita, la comunicazione delle credenziali di autenticazione personali e univoche per ciascun addetto.

Ciascun soggetto, al quale siano comunicate le credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi, è designato quale persona autorizzata al trattamento, da svolgere nel rispetto delle istruzioni riportate in allegato.

Il presente documento è allegato al contratto, di cui è parte integrante.

Contram Mobilità S.C.P.A.  
Il Responsabile del trattamento pro-tempore  
(Avv. Lidio Palumbo)

	<b>Manuale Privacy</b>	Rev. 1.01
	Designazione persone autorizzate presso rivendite	

### Allegato 1

#### Istruzioni per gli addetti / incaricati alla vendita dei titoli di viaggio

Ciascun incaricato del trattamento, preposto alla vendita dei titoli di viaggio per conto di Contram Mobilità S.C.P.A. e designato in qualità di persona autorizzata al trattamento, nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati, deve rispettare le istruzioni che seguono:

- **obbligo di riservatezza:** per garantire la tutela della riservatezza e della vita privata di persone fisiche, l'incaricato non deve comunicare a terzi o divulgare le informazioni di cui sia venuto a conoscenza, anche indiretta, nello svolgimento delle attività di rivendita di titoli di viaggio;
- **raccolta dei dati:** la raccolta di dati personali deve avvenire solo ove necessaria e nell'esercizio deve essere affissa in posizione visibile l'informativa redatta dal titolare;
- **conservazione:** nessun documento o atto deve essere conservato. Qualsiasi documento o atto eventualmente compilato in ausilio all'introduzione nel sistema informatico di rilascio degli abbonamenti deve essere opportunamente distrutto;
- i dati possono essere utilizzati solo dai soggetti espressamente autorizzati;
- l'utilizzo di strumenti elettronici forniti dal titolare per l'attività di rivendita di titoli di viaggio deve avvenire nel rispetto delle misure minime di sicurezza di seguito indicate:
  - o **uso delle credenziali di autenticazione:** ciascun incaricato per accedere ai programmi e ai dati deve utilizzare *user* e *password* personali e univoche, che deve custodire in modo segreto evitando di comunicare la password a terzi;
  - o l'incaricato, al primo accesso, deve procedere al cambio della password fornita sostituendola con una di almeno otto caratteri, che non sia facilmente conoscibile, evitando di utilizzare nomi di senso compiuto e parole che siano facilmente ricostruibili o intuibili;
  - o la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale; o l'incaricato si impegna a denunciare l'eventuale sottrazione della password;
  - o l'incaricato deve rispettare le altre misure minime di sicurezza: aggiornamento antivirus, evitare di trascrivere dati e informazioni degli utenti del servizio di TPL.

Il presente documento è allegato al contratto, di cui è parte integrante.

Contram Mobilità S.C.P.A.  
Il Responsabile del trattamento pro-tempore  
(Avv. Lidio Palumbo)